

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 30 MARZO 1998

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 13

S O M M A R I O

A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.C.R. II FEBBRAIO 1998 - N. VI/838	[4.2.1]	
Mozione concernente l'annuncio del trasferimento delle attività produttive del gruppo Marelli di Pavia		736
D.C.R. 17 FEBBRAIO 1998 - N. VI/840	[1.1.0]	
Mozione concernente la trasmissione dei lavori parlamentari da parte di Radio Radicale.		736

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

D.P.G.R. 27 FEBBRAIO 1998 - N. 53555	[4.3.0]	
Art. 8 - Legge regionale 12 settembre 1986 n. 47 - Riconoscimento di idoneità di enti, istituti, associazioni ed organismi privati - Associazione Lombarda per l'agricoltura biologica e biodinamica - La buona terra		737
D.P.G.R. 2 MARZO 1998 - N. 53618	[2.2.1]	
Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, dell'accordo di programma avente ad oggetto la definizione dell'intervento di recupero urbanistico e trasformazione territoriale dell'area attualmente occupata dalla società Nuova Magrini Galileo in Bergamo e il coordinamento delle azioni degli enti per il trasferimento della stessa in Stezzano		737

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 6 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34502	[3.1.0]	
Depubblicizzazione dell'IPAB denominata Orfanotrofio femminile Morcelliano, con sede legale in comune di Chiari (BS) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22 - Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato		737
D.G.R. 6 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34508	[3.2.0]	
Modifica ed integrazione della deliberazione n. 6/29480 del 24 giugno 1997, in ordine alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie		738
D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34575	[3.1.0]	
Approvazione del nuovo Statuto dell'asilo infantile «Principessa Cristina di Belgioioso» di Locate Triulzi (MI)		738
D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34576	[3.1.0]	
Approvazione del nuovo Statuto della scuola materna «Asilo infantile di Affori» con sede in Milano via Giuseppe Molteni 9		738
D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34577	[3.1.0]	
Approvazione del nuovo Statuto della scuola materna di Luvinate con sede in Luvinate via S. Vito 5 (VA)		738

4.2.1 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Aree attrezzate e insediamenti produttivi
1.1.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34578	[3.1.0]	
Depubblicizzazione della scuola materna «Marchesa Ida Stanga Busca» di Carate Brianza fr. Costa Lambro (MI) via Parini 2 in applicazione delle ll.rr. nn. 21 e 22 del 27 marzo 1990 e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.		739
D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34579	[3.1.0]	
Depubblicizzazione dell'asilo infantile «Giancarla Ancarani» di Cernusco Lombardone (CO) in applicazione delle ll.rr. nn. 21 e 22 del 27 marzo 1990 e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato		739
D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34580	[3.1.0]	
Depubblicizzazione del Centro per la famiglia «Pio X» di Mezzoldo via Maisetti (BG) in applicazione delle ll.rr. nn. 21 e 22 del 27 marzo 1990 e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato		739
D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34702	[3.1.0]	
Approvazione del nuovo Statuto dell'asilo infantile «Litta» di Vedano al Lambro (MI)		740
D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34703	[3.1.0]	
Approvazione del nuovo Statuto della scuola materna «Gaetano Mazzoleni» di Calcinato fr. Calcinatello (BS)		740
D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34704	[3.1.0]	
Modifica della denominazione dell'associazione «Scuola materna di Esino Lario» in associazione «Scuola materna ing. Pietro Pensa di Esino Lario» e contestuale approvazione del nuovo Statuto dell'ente aggiornato con tale modifica		740
D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34715	[1.8.0]	
Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'IPAB «Asilo infantile di Lavena» con sede in Lavena Ponte Tresa (VA) - (Signor Giancarlo Berlusconi)		740
D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34748	[5.1.2]	
Legge regionale 2 aprile 1990 n. 23 - Approvazione del programma integrato di recupero proposto dal comune di Milano denominato «Via Varesina, 47/49 - via Casella, 1»		740
D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34750	[5.1.2]	
Legge regionale 2 aprile 1990 n. 23 - Approvazione del programma integrato di recupero proposto dal comune di Milano denominato «Piazza Risorgimento, 8»		741
D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34751	[5.1.2]	
Legge regionale 2 aprile 1990 n. 23 - Diniego all'approvazione del programma integrato di recupero proposto dal comune di Milano denominato «V. Scaldasole, 14»		741
D.G.R. 27 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34816	[4.3.1]	
Legge 8 novembre 1986 n. 752 art. 4, II comma, lett. c) - Piano agricolo nazionale - Contributi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola - Adozione di criteri e apertura dei termini di presentazione delle domande		741
D.G.R. 13 MARZO 1998 - N. 6/35025	[4.3.0]	
Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi di competenza del servizio infrastrutture e montagna della direzione generale agricoltura		743
D.G.R. 20 MARZO 1998 - N. 6/35210	[4.6.1]	
Conferma del piano carburanti e delle relative nuove norme di gestione ai sensi dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 3 comma 8 del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32		746

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

CIRC.R. N. 13/15-SE.O. 1998 - 9 MARZO 1998	[2.1.0/3.1.0]	
Giunta Regionale - Direzione Generale Interventi Sociali - Circolare n. 15 del 9 marzo 1998 - Indirizzi in ordine alla redazione del bilancio preventivo economico delle attività socio-assistenziali per l'anno 1998		747
COM.R. N. 13/45-SE.O. 1998 - 13 MARZO 1998	[5.5.0]	
Direzione generale presidenza - Comunicato n. 45 del 13 marzo 1998 - Avviso di pubblicazione della adozione del piano stralcio delle fasce fluviali adottata dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di fiume Po di Parma		747

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

D.D.G. 21 LUGLIO 1997 - N. 59985	[4.6.4]	
Istituzione dell'albo delle associazioni senza scopo di lucro ex art. 10 legge 17 maggio 1983, n. 217 - Iscrizione di un primo elenco		748

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
 4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 5.5.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Protezione civile
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

D.D.G. 13 AGOSTO 1997 - N. 61492	[4.6.4]
Iscrizione all'albo regionale delle associazioni senza scopo di lucro legge 17 maggio 1983 n. 217 previsto dalla legge regionale 16 settembre 1996 n. 27 art. 18 secondo elenco	748
D.D.G. II NOVEMBRE 1997 - N. 66800	[3.2.0]
Modifica alla d.g.r. n. 29213 del 12 giugno 1997, recante: «Approvazione in via definitiva della graduatoria per l'anno 1997 dei medici che aspirano ad essere inseriti negli elenchi dei medici convenzionati per la medicina generale»	748
D.D.G. II FEBBRAIO 1998 - N. 617	[2.2.1]
Approvazione del progetto integrativo, denominato Unità d'intervento 3, al piano di bonifica, approvato con d.d.g. tutela ambientale 25 giugno 1997, n. 2594, relativo al progetto di recupero ambientale dell'area CIMI.MONTUBI s.p.a. (ex Breda), nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, in ottemperanza al punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674	749
D.D.G. 19 FEBBRAIO 1998 - N. 53018	[3.2.0]
Direttiva per la codifica delle procedure associate al by-pass aortocoronarico e delle procedure invasive sul cuore destro	750
D.D.G. 24 FEBBRAIO 1998 - N. 53343	[4.6.4]
Iscrizione all'albo regionale delle associazioni senza scopo di lucro legge 17 maggio 1983 n. 217 previsto dalla legge regionale 16 settembre 1996 n. 27 art. 18 terzo elenco	751

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR1998011]

[4.2.1]

D.C.R. II FEBBRAIO 1998 - N. VI/838

Mozione concernente l'annuncio del trasferimento delle attività produttive del gruppo Marelli di Pavia

Presidenza del presidente Morandi.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che

nei giorni scorsi la Marelli di Pavia ha comunicato ufficialmente ai dipendenti l'intenzione del gruppo di trasferire le attività produttive nonché tutte le maestranze, presso la sede di Corbetta.

Denuncia

le gravi ripercussioni di tale scelta sulla già compromessa situazione economica ed occupazionale di Pavia e della sua provincia;

Esprime

pertanto la propria ferma opposizione alle ipotesi di smantellamento dello stabilimento, scelta che pone a rischio una importante risorsa occupazionale, industriale e tecnologica, considerando in modo particolare la composizione della manodopera – in maggioranza femminile – in una città ed in un territorio come quelli pavesi, già colpiti da una progressiva e rilevante deindustrializzazione;

Rileva

come la decisione di chiudere uno stabilimento fortemente in attivo, con lo spostamento della produzione a più di 50 km di distanza, possa nascondere lo strumento per costringere un consistente numero di lavoratrici e lavoratori alle dimissioni;

Chiede con fermezza

al gruppo Marelli un cambiamento radicale delle scelte annunciate, che vada nella direzione di riconfermare una presenza industriale ed occupazionale che può avvalersi di ulteriori possibilità di sviluppo attraverso una migliore riallocazione in Pavia, anche mediante la possibilità di usufruire di fondamentali risorse in termini di ricerca applicata rappresentate dall'università e dalle potenzialità aggiuntive offerte dal polo tecnologico in fase di avanzata realizzazione;

Chiede inoltre

alla direzione del gruppo di riconsiderare le scelte fatte in un confronto da attivarsi con le parti sociali e le istituzioni sul territorio;

Impegna il presidente della giunta regionale

a promuovere questa presa di posizione, presso la direzione del gruppo industriale e il ministero dell'industria.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR1998012]

[1.1.0]

D.C.R. 17 FEBBRAIO 1998 - N. VI/840

Mozione concernente la trasmissione dei lavori parlamentari da parte di Radio Radicale

Presidenza del presidente Morandi.

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso

che da 22 anni Radio Radicale trasmette i lavori della camera dei deputati, del senato, delle commissioni parlamentari, nonché di tutti i partiti politici e di tutti i sindacati, i principali processi, i convegni di maggiore interesse culturale, e tutto ciò raccolto in un archivio storico che costituisce un giacimento culturale aggiuntivo disponibile non solo per l'Italia;

che tale attività è stata svolta per un lungo periodo gratuitamente, e da tre anni Radio Radicale riceve un corrispettivo per la trasmissione dei lavori parlamentari sulla base di una convenzione stipulata con il ministero delle poste a seguito di una regolare pubblica gara d'appalto vinta;

che i compensi derivanti dalla convenzione, assieme al finanziamento della legge sull'editoria spettante alla lista Pannella – che non interferisce sulle prestazioni di interesse pubblico fissate dalla convenzione stessa – assicurano l'esistenza di Radio Radicale senza sottrazione di pubblicità ad altre radio libere;

che il servizio pubblico svolto da Radio Radicale ha riscosso un apprezzamento pressoché unanime, recentemente ribadito da 564 parlamentari di ogni parte politica, con un documento favorevole alla gara d'appalto aperta ai privati;

Considerato

che la RAI, dopo aver disatteso la legge Mammi per oltre sette anni, si appresterebbe ora ad avviare una rete parlamentare a costi due o tre volte superiori a quelli di Radio Radicale e con una copertura territoriale inferiore del 30%, cioè con requisiti inferiori ai parametri fissati in generale per la partecipazione alla gara d'appalto per l'attribuzione di questo servizio;

che l'attuale iniziativa della RAI è peraltro obbligata da una recentissima norma, l'art. 14 del contratto di servizio stipulato con la RAI il 9 dicembre 1997, in contrasto con gli indirizzi espressi nel frattempo dal parlamento, in particolare con l'OdG approvato dalla camera ai primi di dicembre del 1997, con le direttive del governo sul mercato, con la normativa antitrust, con la normativa europea sulle gare d'appalto, nonché con l'esito del referendum popolare del 1995 sulla privatizzazione della RAI;

Riconoscendo

l'importanza per la vita democratica del nostro paese del servizio svolto sinora da Radio Radicale con correttezza e condividendo in generale il principio di sussidiarietà e quindi della concorrenza dei privati per lo svolgimento di servizi pubblici o di interesse pubblico;

Prende atto

con soddisfazione dell'iniziativa parlamentare in corso per modificare la normativa vigente e stabilire che la convenzione per lo svolgimento del servizio pubblico di trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari sia stipulata a seguito di una gara d'appalto aperta alla partecipazione dei privati – in concordanza con l'OdG approvato dalla camera nel dicembre scorso – e che sino a quel momento sia prorogata la convenzione con Radio Radicale;

Impegna il presidente della giunta regionale

a trasmettere immediatamente la presente mozione:

– ai presidenti della camera e del senato, sollecitando le procedure più rapide per arrivare al voto sulla proposta di legge;

– al presidente del consiglio affinché, sulla base della proposta di legge largamente condivisa, emani un decreto che ne anticipi gli effetti di proroga dell'attuale convenzione con Radio Radicale.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR1998013]

[4.3.0]

D.P.G.R. 27 FEBBRAIO 1998 - N. 53555

Art. 8 - Legge regionale 12 settembre 1986 n. 47 - Riconoscimento di idoneità di enti, istituti, associazioni ed organismi privati - Associazione Lombarda per l'agricoltura biologica e biodinamica - La buona terra

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

Art. 1 - Di riconoscere l'associazione lombarda per l'agricoltura biologica e biodinamica - La buona terra, con sede in via Fornaci San Cipriano, 20 - Lonato (BS), idonea ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della l.r. n. 47/86, per lo svolgimento delle azioni di livello regionale con specifico riferimento alle attività di sperimentazione, assistenza tecnico-economica di base e specializzata, informazione e divulgazione, formazione e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura come imprenditori agricoli e come dipendenti, nel campo dell'agricoltura biologica e biodinamica;

Art. 2 - Di prescrivere alla suddetta associazione, la tenuta di una contabilità ordinaria, come previsto dalla l.r. n. 47/86 soprarichiamata;

Art. 3 - Di dare atto che il riconoscimento di idoneità di cui al precedente art. 1, potrà essere revocato, sentita la commissione consiliare competente, nel caso in cui vengano meno i requisiti prescritti dall'art. 8, 1° comma, l.r. n. 47/86 sopra citato.

p. Il presidente

L'assessore delegato: Francesco Fiori

[BUR1998014]

[2.2.1]

D.P.G.R. 2 MARZO 1998 - N. 53618

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, dell'accordo di programma avente ad oggetto la definizione dell'intervento di recupero urbanistico e trasformazione territoriale dell'area attualmente occupata dalla società Nuova Magrini Galileo in Bergamo e il coordinamento delle azioni degli enti per il trasferimento della stessa in Stezzano

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della l. 142 dell'8 giugno 1990 e degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1997, l'accordo di programma sottoscritto a Milano in data 23 dicembre 1997 dalla regione Lombardia, dal comune di Bergamo, dal comune di Stezzano e con l'adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, della società Nuova Magrini Galileo;

2. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

p. Il presidente:

L'assessore all'urbanistica e territorio: Giuliano Sala

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR1998015]

[3.1.0]

D.G.R. 6 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34502

Depubblicizzazione dell'IPAB denominata Orfanotrofio femminile Morcelliano, con sede legale in comune di Chiari (BS) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22 - Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, (*omissis*) la richiesta del pari richiamata in premessa di depubblicizzazione e di conseguenziale riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria IPAB denominata Orfanotrofio femminile Morcelliano, avente sede legale in comune di Chiari (BS);

– di dichiarare per conseguenza che l'istituzione denominata Orfanotrofio femminile Morcelliano, con sede legale in comune di Chiari (BS), eretta in ente morale con decreto del 24 ottobre 1829 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB – Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza – a' sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, istitutiva delle IIPPAB, è depubblicizzata, perdendo quindi tale pubblica qualificazione, ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato, a' sensi dell'art. 12 del c.c.;

– di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica:

– la predetta istituzione a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le IIPPAB, ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5, comma 2, l.r. 21/1990, il regime giuridico degli enti morali assistenziali privati giuridicamente riconosciuti,

– l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con r.d. 5 febbraio 1880, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle IIPPAB e non incompatibili quindi con il succitato quadro di riferimento normativo,

– a' sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 21/1990 è fatto obbligo agli amministratori della predetta istituzione di provvedere a richiederne la registrazione nel registro delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 c.c. entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia,

– a far tempo dalla data d'avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia decorre il termine di 90 gg. previsto dall'art. 4, comma 2, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, quale convertito con modificazioni con l. 7 dicembre 1989 n. 389, per l'esercizio del diritto d'opzione da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EELL;

– di disporre infine per la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, a' sensi dell'art. 3, comma 4 e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, l.r. 21/1990, nonché per la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, all'organo regionale di controllo ed all'USSL territorialmente competenti, al comune di sede legale ed agli enti previdenziali di competenza.

Il segretario: Sala

[BUR1998016]

[3.2.0]

D.G.R. 6 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34508**Modifica ed integrazione della deliberazione n. 6/29480 del 24 giugno 1997, in ordine alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, di riordino del SSN e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione n. 6/29480 del 24 giugno 1997, recante ad oggetto: «Determinazione in ordine all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di servizio sanitario nazionale in Lombardia per l'anno 1997 ed in merito al finanziamento della spesa corrente per detto esercizio»;

Considerato che con la deliberazione di cui appena sopra si sono stabiliti dei tetti, a ciascuna struttura sanitaria accreditata, entro i quali le prestazioni sia di ricovero che ambulatoriali e di diagnostica strumentale vengono remunerate al cento per cento delle tariffe predeterminate, superati i quali le stesse tariffe vengono decurtate: del 25%; del 50%; del 70% per le prestazioni di ricovero; del 20% quelle ambulatoriali;

Ricordato che il nuovo sistema di pagamento a tariffa per prestazione è in vigore dall'1 gennaio 1995, ed interessa circa 400 soggetti pubblici e privati, per un importo di oltre L. 9.300 mld., a fronte di una notevole mole di dati che l'attuale grado di informatizzazione delle strutture sanitarie accreditate, specie quelle pubbliche, non è in grado di gestire con la necessaria puntualità;

Fatto presente che ben 114 strutture, pubbliche e private, hanno fatto pervenire ulteriori dati, relativi alle prestazioni di ricovero riferite all'anno 1996, dopo il 24 giugno 1997, molti di questi dopo il 31 agosto 1997, rendendo indispensabile l'integrazione del valore dei tetti delle rispettive strutture;

Ricordato che nel corso del 1996 molte strutture hanno ufficialmente comunicato che taluni reparti non erano funzionanti per indispensabili lavori di risanamento e ristrutturazione, per cui i tetti dell'allegato 3 non tengono conto dell'attività che avrebbe potuto svolgersi in detti reparti;

Ricordato che la deliberazione n. 6/29480 del 24 giugno 1997 sopra citata, per quanto riguarda la determinazione dei tetti di prestazioni sanitarie per ciascuna struttura di ricovero, ha stabilito dei criteri diversi tra quelle che, nel corso del 1996, hanno avuto una dimensione dell'accREDITAMENTO non omogenea e quelle che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO nel corso del 1997, e cioè: nel primo caso si è fatto riferimento alla produzione dell'ultimo trimestre proiettata all'anno, nel secondo caso il tetto è stato calcolato tenendo conto del tasso di occupazione medio regionale dei posti letto per singola specialità. Ciò ha penalizzato, rispetto ai soggetti nuovi accreditati nel 1997, quelle strutture che, avendo avuto nel 1996 un notevole incremento del numero dei posti letto accreditati, hanno raggiunto la piena utilizzazione degli stessi solo nel 1997, rendendo così poco significativo il dato della produzione 1996;

Vista la legge regionale 26 luglio 1996, n. 16, riguardante l'organizzazione e della dirigenza della giunta regionale;

Ritenuto pertanto:

1. di integrare la valorizzazione delle attività delle 114 strutture, pubbliche e private, che hanno fatto pervenire ulteriori dati relativi alle prestazioni di ricovero riferite all'anno 1996;

2. di modificare la valorizzazione delle attività riferite a reparti non funzionanti nel corso del 1996 per risanamento e ristrutturazione. La valorizzazione sarà effettuata tenendo conto della saturazione media regionale per la specialità interessata;

3. di modificare il criterio di determinazione del tetto per quelle strutture che, nel corso dell'anno 1996, hanno avuto un accREDITAMENTO non omogeneo con un incremento di posti letto accreditati superiore al 100%, estendendo a dette strutture il criterio utilizzato per le strutture accreditate nel 1997;

Ritenuto altresì di demandare al direttore generale sanità, con proprio decreto, la materiale rideterminazione dei tetti in argomento, sulla base dei criteri fissati nel presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di integrare la valorizzazione delle attività delle 114 strutture, pubbliche e private, che hanno fatto pervenire ulteriori dati relativi alle prestazioni di ricovero riferite all'anno 1996;

2. di modificare la valorizzazione delle attività riferite a reparti non funzionanti nel corso del 1996 per risanamento e ristrutturazione. La valorizzazione sarà effettuata tenendo conto della saturazione media regionale per la specialità interessata;

3. di modificare il criterio di determinazione del tetto per quelle strutture che, nel corso dell'anno 1996, hanno avuto un accREDITAMENTO non omogeneo con un incremento di posti letto accreditati superiore al 100%, estendendo a dette strutture il criterio utilizzato per le strutture accreditate nel 1997;

4. di demandare al direttore generale sanità, con proprio decreto, la materiale rideterminazione dei tetti in argomento, sulla base dei criteri fissati nel presente atto;

Il segretario: Sala

[BUR1998017]

[3.1.0]

D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34575**Approvazione del nuovo Statuto dell'asilo infantile «Principessa Cristina di Belgioioso» di Locate Triulzi (MI)****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

– recepite le premesse, di approvare il nuovo Statuto dell'ente asilo infantile «Principessa Cristina di Belgioioso» con sede in Locate Triulzi (MI) composto di n. 20 articoli, nella stesura di cui all'allegato atto pubblico del 2 dicembre 1997 rep. n. 13157/733 a rogito notaio Lilia Rottoli, registrato a Milano al n. 21634, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*).

Il segretario: Sala

[BUR1998018]

[3.1.0]

D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34576**Approvazione del nuovo Statuto della scuola materna «Asilo infantile di Affori» con sede in Milano via Giuseppe Molteni 9****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

– recepite le premesse, di approvare il nuovo Statuto dell'ente scuola materna «Asilo infantile di Affori» con sede in Milano via Giuseppe Molteni 9 composto di n. 23 articoli, nella stesura di cui all'allegato atto pubblico del 22 novembre 1997 rep. n. 1488/365 a rogito notaio avv. Gianni Scaglioni, registrato a Abbiategrasso al n. 1456, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*).

Il segretario: Sala

[BUR1998019]

[3.1.0]

D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34577**Approvazione del nuovo Statuto della scuola materna di Luvinata con sede in Luvinata via S. Vito 5 (VA)****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

– recepite le premesse, di approvare il nuovo Statuto del-

l'ente scuola materna di Luvinata con sede in Luvinata via San Vito 5 (VA) composto di n. 20 articoli, nella stesura di cui all'allegato atto pubblico del 10 ottobre 1997 rep. n. 19635/2776 a rogito notaio Carlo Giani, registrato a Luino al n. 1025, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*).

Il segretario: Sala

[BUR19980110]

[3.1.0]

D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34578

Depubblicizzazione della scuola materna «Marchesa Ida Stanga Busca» di Carate Brianza fr. Costa Lambro (MI) via Parini 2 in applicazione delle ll.rr. nn. 21 e 22 del 27 marzo 1990 e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di accogliere, per le motivazioni richiamate in premessa, la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'ente scuola materna «Marchesa Ida Stanga Busca» IPAB avente sede legale nel comune di Carate Brianza fr. Costa Lambro via Parini 2 (MI);

– di dichiarare che l'istituzione denominata scuola materna «Marchesa Ida Stanga Busca» con sede legale nel comune di Carate Brianza fr. Costa Lambro (MI), eretta in ente morale con regio decreto del 17 agosto 1841 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del c.c.;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione, a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le IIPAB, ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati giuridicamente riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.p.g.r. n. 12908/9 giugno 1986, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 21/1990 e succ. modd. è fatto obbligo agli amministratori dell'istituzione di provvedere a richiederne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui all'art. 33 del c.c., entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

d) a far data da tale pubblicazione decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione alla INPDAP;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. n. 21/1990, e succ. modd. nonché la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della stessa, alla sezione del CO.RE.CO. ed all'ER.SS.Z. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il segretario: Sala

[BUR19980111]

[3.1.0]

D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34579

Depubblicizzazione dell'asilo infantile «Giancarla Ancarani» di Cernusco Lombardone (CO) in applicazione

delle ll.rr. nn. 21 e 22 del 27 marzo 1990 e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di accogliere, per le motivazioni richiamate in premessa, la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'ente asilo infantile «Giancarla Ancarani» IPAB avente sede legale nel comune di Cernusco Lombardone (CO);

– di dichiarare che l'istituzione denominata asilo infantile «Giancarla Ancarani» con sede legale nel comune di Cernusco Lombardone (CO), eretta in ente morale con regio decreto del 2 novembre 1901 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del c.c.;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione, a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati giuridicamente riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.p.g.r. n. 9814 del 15 febbraio 1984, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 21/1990 e succ. modd. è fatto obbligo agli amministratori dell'istituzione di provvedere a richiederne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui all'art. 33 del c.c., entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

d) a far data da tale pubblicazione decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione alla INPDAP;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. n. 21/1990, e succ. modd. nonché la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della stessa, alla sezione del CO.RE.CO. ed all'ER.SS.Z. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il segretario: Sala

[BUR19980112]

[3.1.0]

D.G.R. 13 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34580

Depubblicizzazione del Centro per la famiglia «Pio X» di Mezzoldo via Maisetti (BG) in applicazione delle ll.rr. nn. 21 e 22 del 27 marzo 1990 e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di accogliere, per le motivazioni richiamate in premessa, la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'ente Centro per la famiglia «Pio X» IPAB avente sede legale nel comune di Mezzoldo via Maisetti (BG);

– di dichiarare che l'istituzione denominata Centro per la famiglia «Pio X» con sede legale nel comune di Mezzoldo (BG), via Maisetti, eretta in ente morale con regio decreto del 15 aprile 1909 e già in possesso di personalità giuridica

di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del c.c.;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione, a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati giuridicamente riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.g.r. n. 27809 del 29 aprile 1997, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 21/1990 e succ. modd. è fatto obbligo agli amministratori dell'istituzione di provvedere a richiederne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui all'art. 33 del c.c., entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

d) a far data da tale pubblicazione decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione alla INPDAP;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. n. 21/1990, e succ. modd. nonché la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della stessa, alla sezione del CO.RE.CO. ed all'ER.SS.Z. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il segretario: Sala

[BUR19980113]

[3.1.0]

D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34702

Approvazione del nuovo Statuto dell'asilo infantile «Litta» di Vedano al Lambro (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– recepite le premesse, di approvare il nuovo Statuto dell'ente Asilo infantile «Litta» con sede in Vedano al Lambro (MI) composto di n. 28 articoli, nella stesura di cui all'allegato atto pubblico del 15 dicembre 1997 rep. n. 117565/14899 a rogito notaio Aldo Bellomo, registrato a Monza il 30 dicembre 1997 al n. 5876, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*).

Il segretario: Sala

[BUR19980114]

[3.1.0]

D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34703

Approvazione del nuovo Statuto della scuola materna «Gaetano Mazzoleni» di Calcinato fr. Calcinatello (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– recepite le premesse, di approvare il nuovo Statuto dell'ente scuola materna «Gaetano Mazzoleni» con sede in Calcinato fr. Calcinatello (BS) composto di n. 16 articoli, nella stesura di cui all'allegato atto pubblico del 31 ottobre 1997 rep. n. 82630/19619 a rogito notaio Franco Treccani, registrato a Brescia il 13 novembre 1997 al n. 6444, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*).

Il segretario: Sala

[BUR19980115]

[3.1.0]

D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34704

Modifica della denominazione dell'associazione «Scuola materna di Esino Lario» in associazione «Scuola materna ing. Pietro Pensa di Esino Lario» e contestuale approvazione del nuovo Statuto dell'ente aggiornato con tale modifica

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– recepite le premesse, di approvare la modifica della denominazione dell'associazione «Scuola materna di Esino Lario» in associazione «Scuola materna ing. Pietro Pensa di Esino Lario», e di approvare contestualmente il nuovo Statuto dell'ente medesimo, aggiornato con tale modifica, composto di n. 28 articoli, nella stesura di cui all'allegato atto pubblico del 6 dicembre 1997 rep. n. 36455 e racc. n. 5102 a rogito notaio dr. Ennio Dell'Era, registrato a Menaggio il 29 dicembre 1997 al n. 950, atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*).

Il segretario: Sala

[BUR19980116]

[1.8.0]

D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34715

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'IPAB «Asilo infantile di Lavena» con sede in Lavena Ponte Tresa (VA) - (Signor Giancarlo Berlusconi)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di nominare, per il quadriennio 1998-2002, componente del consiglio di amministrazione dell'IPAB «Asilo infantile di Lavena» con sede in Lavena Ponte Tresa (VA) - il signor Berlusconi Giancarlo;

2) di comunicare la nomina disposta con il presente atto all'interessato e all'ente, nonché all'ASL, all'organo di controllo ed al comune sede dell'IPAB, per quanto di rispettiva competenza;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR19980117]

[5.1.2]

D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34748

Legge regionale 2 aprile 1990 n. 23 - Approvazione del programma integrato di recupero proposto dal comune di Milano denominato «Via Varesina, 47/49 - via Casella, 1»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 2 aprile 1990 n. 23 il programma integrato di recupero «V. Varesina, 47/49 - V. Casella, 1» presentato dal comune di Milano, con le seguenti prescrizioni, finalizzate ad una migliore definizione dei contenuti convenzionali;

– per quanto concerne le aree in cessione esterne al perimetro del PIR, gli atti di acquisizione da parte dell'operatore dovranno essere perfezionati prima della stipula della convenzione per essere cedute all'amministrazione comunale contestualmente alla stipula della stessa.

– la convenzione, non prevedendo scomputi di opere a carico dell'operatore, dovrà richiamare le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e le seguenti condizioni espresse dalla commissione edilizia riportate integralmente;

2) di dare atto che l'approvazione del programma integrato di recupero costituisce approvazione di specifica deroga dei regolamenti edilizi e di igiene limitatamente ai fini dell'attuazione del programma stesso e nel rispetto del disposto di cui al sesto comma dell'art. 5 della l.r. n. 23/1990;

3) di dare atto che l'approvazione del programma inte-

grato di recupero costituisce approvazione di variante degli strumenti urbanistici, limitatamente ai fini dell'attuazione del programma stesso;

4) di richiedere al comune di trasmettere una copia del programma al settore urbanistica e territorio della giunta regionale;

5) i lavori per la realizzazione del programma integrato di recupero debbono iniziare, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 9 della l.r. 23/1990, così come modificato dal 2° comma dell'art. 13 della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997.

Il segretario: Sala

[BUR19980118]

[5.1.2]

D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34750

Legge regionale 2 aprile 1990 n. 23 - Approvazione del programma integrato di recupero proposto dal comune di Milano denominato «Piazza Risorgimento, 8»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 2 aprile 1990 n. 23 il programma integrato di recupero «Piazza Risorgimento, 8» presentato dal comune di Milano, con le seguenti prescrizioni, finalizzate ad una migliore definizione dei contenuti convenzionali;

– per quanto concerne le aree in cessione esterne al perimetro del PIR, gli atti di acquisizione da parte dell'operatore dovranno essere perfezionati prima della stipula della convenzione per essere cedute all'amministrazione comunale contestualmente alla stipula della stessa.

– la convenzione, non prevedendo scomputi di opere a carico dell'operatore, dovrà richiamare le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e le seguenti condizioni espresse dalla commissione edilizia riportate integralmente:

– rarefazione delle cappuccine previste sulla facciata principale mediante l'eliminazione delle 3 centrali e delle 2 periferiche;

– trasformazione delle aperture sul tetto in vere e proprie cappuccine dotate di serramenti (corrispondenti ad una diversa sistemazione della volumetria retrostante), nonché varianti delle facciate interne, per coordinarle, in sede esecutiva, con la facciata principale sulla piazza.

2) di dare atto che l'approvazione del programma integrato di recupero costituisce approvazione di specifica deroga dei regolamenti edilizi e di igiene limitatamente ai fini dell'attuazione del programma stesso e nel rispetto del disposto di cui al sesto comma dell'art. 5 della l.r. n. 23/1990;

3) di dare atto che l'approvazione del programma integrato di recupero costituisce approvazione di variante degli strumenti urbanistici, limitatamente ai fini dell'attuazione del programma stesso;

4) di richiedere al comune di trasmettere una copia del programma al settore urbanistica e territorio della giunta regionale;

5) i lavori per la realizzazione del programma integrato di recupero debbono iniziare, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 9 della l.r. 23/1990, così come modificato dal 2° comma dell'art. 13 della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997.

Il segretario: Sala

[BUR19980119]

[5.1.2]

D.G.R. 20 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34751

Legge regionale 2 aprile 1990 n. 23 - Diniego all'approvazione del programma integrato di recupero proposto dal comune di Milano denominato «V. Scaldasole, 14»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di non approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 2 aprile 1990 n. 23 il programma integrato di recupero

«V. Scaldasole, 14» in quanto non è conforme alle prescrizioni della richiamata legge regionale n. 23, per quanto segue:

– la mancanza del titolo di proprietà e della validità dell'opzione di acquisto delle aree a standard, da cedere gratuitamente, secondo i criteri deliberati dalla giunta comunale in data 19 febbraio 1991 e in data 18 giugno 1991 e localizzate in via Boffarola per una superficie complessiva di mq. 10100, non consente una valutazione positiva del programma.

Il segretario: Sala

[BUR19980120]

[4.3.1]

D.G.R. 27 FEBBRAIO 1998 - N. 6/34816

Legge 8 novembre 1986 n. 752 art. 4, II comma, lett. c) - Piano agricolo nazionale - Contributi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola - Adozione di criteri e apertura dei termini di presentazione delle domande

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 1986 n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Visto l'art. 4 - II comma - lett. c) - della stessa legge che, nel quadro di finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosso dal ministero dell'agricoltura e foreste, comprende l'ammissione a contributo delle iniziative dirette all'innovazione ed allo sviluppo della meccanizzazione agricola anche mediante la sostituzione di macchine;

Visto la nota n. 10189 del 24 aprile 1997 del ministero delle politiche agricole con la quale sono state identificate le macchine, attrezzature ed impianti da ritenersi innovativi nel contesto agricolo nazionale;

Ritenuto di dover adottare il predetto elenco, in funzione delle esigenze dell'agricoltura lombarda;

Considerato che, stante l'esiguità delle risorse finanziarie assegnate alla regione Lombardia, per non creare fra i destinatari dei contributi delle aspettative alle quali non è possibile dar seguito, non vengono ammesse a finanziamento le operazioni dirette all'acquisto di macchine con rottamazione;

Ritenuto pertanto di ammettere a contributo, le operazioni riguardanti gli acquisti relativi a macchine, impianti ed attrezzature ritenuti innovativi con i criteri e le procedure stabiliti nell'allegato A);

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 32, legge 17 maggio 1997 n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

Sono aperti i termini di presentazione delle domande per beneficiare degli incentivi previsti dalla legge 752/86;

Le domande devono essere presentate dagli interessati ai servizi tecnici amministrativi provinciali (STAP) competenti per territorio e al servizio attività amministrative di Milano, utilizzando gli appositi stampati, entro il termine perentorio di 60 giorni, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Di approvare i criteri e le procedure di attuazione e l'elenco delle macchine innovative, stabiliti nell'allegato A) composto da n. 6 fogli, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A)

L. 8 novembre 1986 n. 752 - art. 4 - co. II - lett. c)**CRITERI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE
LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA**

I contributi vengono concessi seguendo le sottoelencate priorità:

A) coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale di piccoli imprenditori del registro delle imprese;

B) tutti gli altri imprenditori agricoli singoli o associati iscritti all'albo, sezione speciale del registro delle imprese;

C) cooperative agricole i cui soci non sono tutti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese in qualità di imprenditori agricoli;

D) imprese che lavorano per conto terzi regolarmente iscritte alla camera di commercio nel registro delle imprese;

E) organismi associativi e altre imprese agricole non a titolo principale che comunque operano entro i limiti previsti al punto 1 - lett. a) dell'art. 5 del regolamento CEE 950/97 iscritte nel registro delle imprese;

F) organismi associativi e altre imprese agricole iscritte nel registro delle imprese;

Devono essere privilegiate le domande presentate da soggetti ubicati in zona di montagna, di cui alla direttiva 75/628/CEE.

Per tutte le domande devono essere osservate le seguenti preferenze:

1) alle giovani famiglie in cui entrambi i coniugi si dedicano abitualmente alla coltivazione del fondo ed abbiano età non superiore ai 40 anni;

2) ai giovani coltivatori di età non superiore ai 40 anni.

L'importo ammissibile dovrà essere quello indicato nel preventivo di spesa, al netto di IVA, mentre l'importo da ammettere a contributo è stabilito nella misura del:

20% della spesa ammessa se l'azienda è situata in zone di collina e pianura

30% della spesa ammessa se l'azienda è situata in zona di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE.

Non sono ammessi gli acquisti effettuati precedentemente alla presentazione delle domande, pertanto le fatture e le relative bolle di accompagnamento devono riportare data posteriore alla domanda stessa.

L'investimento deve trovare un appropriato impiego nell'azienda o nell'attività della ditta, sotto il profilo economico e nel contesto di un processo di razionalizzazione della meccanizzazione aziendale, realizzare una diminuzione dei costi mediante la riduzione dei consumi e dei tempi di lavoro, migliorare le condizioni e la sicurezza degli operatori nonché ridurre l'inquinamento e salvaguardare l'ambiente.

Terminata l'istruttoria, i servizi provinciali competenti compilano gli elenchi nominativi dei beneficiari del contributo in relazione alle priorità sopra citate; gli elenchi verranno inviati al servizio sostegno per le imprese agricole per l'adozione del formale atto di concessione del contributo a favore dei beneficiari.

Gli acquisti previsti devono essere effettuati entro 120 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di concessione del contributo; non vengono ammesse proroghe al termine sopra indicato;

Per l'erogazione del contributo i beneficiari devono presentare apposita domanda di accertamento di avvenuto acquisto delle macchine, attrezzature o impianti, indicati nell'elenco delle macchine innovative, al competente servizio tecnico amministrativo provinciale;

In fase di accertamento finale non vengono ammessi a contributo acquisti diversi rispetto a quelli previsti nella richiesta di finanziamento.

Il contributo, viene erogato dopo l'accertamento di avvenuto acquisto, effettuato dal servizio tecnico amministrativo provinciale competente che provvede a trasmettere le risultanze, unitamente all'elenco dei beneficiari, ai competenti uffici del settore agricoltura della giunta regionale, per la liquidazione del contributo spettante.

Il contributo verrà liquidato in base alla spesa che risulterà dalle fatture, al netto di IVA; sulla stessa fattura deve essere indicato che si tratta di macchina e/o attrezzature e/o impianto «nuovo di fabbrica» e che il prezzo indicato corrisponde a quanto effettivamente pagato dall'acquirente in via definitiva, al netto di sconti concordati e concessi; si escludono pertanto successive operazioni di rimborso sull'importo fatturato o patti di riservato dominio.

Oltre alla fattura dovrà essere acquisita, da parte del competente servizio tecnico amministrativo provinciale, la relativa bolla di accompagnamento rilasciata in ottemperanza delle vigenti disposizioni.

Per gli acquisti effettuati in leasing deve essere acquisita, oltre alla documentazione prevista nei due capoversi precedenti, copia del contratto di locazione registrato.

Le domande, non finanziate devono essere archiviate, dandone apposita comunicazione agli interessati.

— • —

ELENCO MACCHINE INNOVATIVE**A) Irrigazione**

– Impianti dotati di centraline per il controllo attivo dell'irrigazione in rapporto alle condizioni del terreno e delle colture

B) Lavorazione del terreno e semina

1) macchine combinate per la contemporanea lavorazione superficiale del terreno, semina e fertilizzazione;

2) macchine per la semina (con o senza fertilizzazione) su terreno non lavorato, inclusa la trasemina di prati permanenti e pascoli;

3) trapiantatrici automatiche e trapiantapacciamatrici per plantule con radici avvolte in terra o per colture speciali;

C) Fertilizzazione, protezione delle piante e cure colturali

1) Macchine per la distribuzione interrata di fertilizzanti organici;

2) sistemi combinati meccanico-chimici di sarchiatura e diserbo;

3) macchine irroratrici dotate di:

– dispositivi di recupero del prodotto distribuito in eccesso operanti con schermo, o ad azione elettrostatica;

– serbatoi separati per formulati ed acqua, nonché di serbatoi di lavaggio delle mani e dei contenitori dei formulati;

– dispositivi di controllo attivo;

4) raccogliatrici meccaniche per la cattura degli insetti parassiti.

D) Raccolta dei prodotti*Foraggi*

– Complessi di macchine per la raccolta e l'insilamento di foraggi preappassiti;

– macchine imballatrici maceratrici.

Ortive a destinazione industriale e per consumo fresco

– Complesso di macchine per la raccolta meccanica.

– macchine da raccolta ad azionamento elettrico anche di tipo agevolatore.

Arboree

– macchine agevolatrici ad azionamento elettrico.

Piante da fibra e per produzioni non alimentari

– raccogliatrici complete, semoventi o accoppiate a trattore.

E) Conservazione dei prodotti nell'azienda agricola

– Macchine, attrezzature ed impianti per la pesatura, cernita, la calibratura e il confezionamento in automatico degli ortofrutticoli.

– impianti aziendali a controllo automatico per la ventilazione e la refrigerazione dei prodotti;

F) Meccanizzazione zootecnica

- impianti automatizzati per il trattamento e la deodorizzazione dei liquami, nonché per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e dei consumi idrici;
- dispositivi automatici computerizzati per il controllo della produttività e salute degli animali e dei parametri di funzionamento degli impianti di mungitura;
- impianti di mungitura di ovi-caprini per la trasformazione del latte all'ovile;
- tecnologie basate su energie rinnovabili e/o sistemi di recupero di calore al servizio degli allevamenti.

G) Meccanizzazione delle colture protette

- Macchine semoventi ad azionamento elettrico per lo svolgimento delle diverse operazioni,
- macchine stenditunnel;
- dispositivi per la movimentazione automatica delle colture in atto;
- impianti per il riscaldamento delle serre basati su fonti rinnovabili di energia;
- macchine per il recupero delle plastiche.

H) Meccanizzazione delle aree declivi (solo zona di montagna)

- Trattori da montagna a carreggiata larga e con bari-centro basso, con attacco a tre punti anteriore e posteriore e/o con sistemi di livellamento automatico o semiautomatico anche dotati di pianale di carico;
- rimorchi ad asse motore purché dotati di dispositivo frenante di servizio di tipo non meccanico;
- operatrici trainate ad asse motore e/o dotate di dispositivo frenante di servizio;
- carrelli dotati di attacco a tre punti, da accoppiare a trattori cingolati o da montagna.

———— • ————

NOTA RIASSUNTIVA

La presente deliberazione stabilisce i criteri, le priorità e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per beneficiare degli incentivi previsti dalla legge 8 novembre 1986 n. 752.

L'approvazione dei criteri e le procedure di attuazione degli interventi per favorire la meccanizzazione agricola e l'elenco delle macchine innovative, in funzione delle esigenze dell'agricoltura lombarda.

L'allegato A) composto da n. 6 fogli forma parte integrante della delibera oggetto di approvazione.

Il dirigente del servizio: Guido Maggi

[BUR19980121]

[4.3.0]

D.G.R. 13 MARZO 1998 - N. 6/35025

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi di competenza del servizio infrastrutture e montagna della direzione generale agricoltura

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 38, l.r. 26 novembre 1984, n. 59 «Riordino dei consorzi di bonifica» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la d.g.r. 18 aprile 1996, n. 11982 con la quale si approvano i criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica;

Vista la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Preso atto da parte del dirigente del servizio proponente che l'art. 12 della suddetta l. 241/90 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto da parte del dirigente del servizio proponente che per i provvedimenti concessori di competenza del servi-

zio infrastrutture e montagna è necessario attenersi a quanto sopra anche al fine di garantire sia i richiedenti che la pubblica amministrazione circa l'individuazione degli enti ammissibili al finanziamento nonché i tipi di intervento che possono giovare della priorità di finanziamento;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 32, l. 15 maggio 1997, n. 127;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

recepite le premesse

1) di approvare, ai sensi dell'art. 12 della l. 241/90, i «Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi di competenza del servizio infrastrutture e montagna della direzione generale agricoltura», così come riportati nel testo allegato (all. A, A1 e A2), composto di numero sei pagine, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

———— • ————

ALLEGATO A

Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale relativi agli interventi di competenza del servizio infrastrutture e montagna della direzione generale agricoltura.

Premessa

I procedimenti tecnico-amministrativi relativi alla concessione di contributi di cui alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, per le azioni ed i progetti affidati dalla direzione generale agricoltura della giunta regionale della Lombardia agli enti beneficiari che ad essa abbiano presentato domanda sono così regolati.

Le attività e le opere proposte devono essere comprese in uno schema previsionale triennale formulato con il metodo di cui alla d.g.r. 18 aprile 1996, n. 11982 (approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica).

La presentazione dello schema previsionale triennale e, per i consorzi costituiti ai sensi della l.r. 59/84 nei comprensori individuati dalla d.c.r. 26 marzo 1989, n. 213, anche del programma provvisorio comprensoriale di bonifica, di cui alla l.r. 14 gennaio 1995, n. 5, nei termini di scadenza previsti dalla presente circolare, costituisce requisito per poter accedere ai contributi.

Attività finanziabili

Le attività finanziabili sono quelle previste dall'art. 38 della l.r. 59/84:

a) opere di bonifica idraulica destinate alla conservazione e alla razionale utilizzazione e difesa del territorio escluse quelle previste dall'art. 2, primo comma, lettera a) della l.r. 59/84;

b) opere per impianti di irrigazione ed opere sostitutive ed integrative per la provvista, distribuzione e tutela delle acque ad uso agricolo;

c) opere infrastrutturali di interesse di tutto il comprensorio consortile o di una parte notevole di esso;

d) opere di riordino fondiario ed irriguo;

e) studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica.

In ogni caso le attività finanziabili devono essere coerenti con gli strumenti legislativi e programmatici che interessano il territorio di competenza ed essere funzionali all'adempimento degli obiettivi definiti dai relativi programmi comprensoriali provvisori di bonifica.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti:

a) i consorzi di bonifica di I e di II grado e la loro associazione regionale;

b) le comunità montane (ex art. 43, l.r. 59/84);

c) i consorzi irrigui e di miglioramento fondiario extra comprensorio di bonifica definiti dalla deliberazione consiglio regionale 26 marzo 1986, n. 213.

Procedure

Le domande per accedere ai contributi devono pervenire al servizio infrastrutture e montagna nei tempi prefissati dalla giunta regionale con apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Per l'anno 1998 le domande per accedere ai contributi devono essere presentate entro il 30 aprile 1998.

Il servizio infrastrutture e montagna della direzione generale agricoltura della regione Lombardia provvede all'esame istruttorio delle richieste presentate dai soggetti beneficiari.

Le richieste devono essere corredate di una scheda riassuntiva comprendente i punti previsti nell'allegato A1.

Inoltre ciascun progetto riguardante i punti a), b), c) e d) delle attività finanziabili deve comprendere almeno gli elaborati di seguito elencati:

1) una sintetica relazione illustrante le ragioni che hanno condotto alla scelta della soluzione prospettata in base alle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e alla sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso un calcolo di massima della convenienza economica relativamente ai costi e benefici previsti;

2) la localizzazione del progetto su carta tecnica regionale, in scala 1:10.000;

3) i preventivi di massima della spesa e gli oneri di esercizio, con i relativi parametri di determinazione;

4) gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, con indicati i criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché le caratteristiche dei materiali prescelti, l'inserimento delle opere sul territorio, l'indicazione degli stralci realizzativi;

5) gli studi e le indagini preliminari occorrenti, con riferimento alla natura e alle caratteristiche dell'opera;

6) lo studio di impatto ambientale, ove previsto.

Per quanto riguarda studi e ricerche, di cui al punto e) delle attività finanziabili, le proposte devono essere corredate da un testo illustrante gli obiettivi dell'attività, le metodologie adottate, i risultati previsti sotto l'aspetto agricolo, ambientale, economico e sociale, i costi e i tempi di realizzazione e, ove già stabiliti, i responsabili dell'azione proposta.

Priorità

Sono ritenute prioritarie le attività finanziabili in grado di portare o avviare a soluzione, in modo organico e definitivo, consistenti ed urgenti problemi idraulici ed irrigui, al contempo soddisfacendo nel modo più completo i seguenti aspetti:

a) Il ricorso ad una quota di cofinanziamento delle attività a carico di enti terzi, cioè diversi dalla regione e dal richiedente; l'entità di tale cofinanziamento e la modalità con cui esso sarà erogato devono essere definite in atti idonei a verificarne la concretezza (delibera di indirizzo approvata dal consiglio comunale, convenzione).

b) L'adozione di strumenti metodologici e/o tecnologici che possono considerarsi innovativi nella progettazione e/o realizzazione delle attività.

c) Il completamento delle opere irrigue e di bonifica idraulica, ove con la realizzazione delle opere proposte venga completata globalmente un'opera precedentemente iniziata e non ancora conclusa; il lotto dei lavori già iniziato e realizzato deve in ogni caso essere funzionale all'intera opera finita.

d) L'aumento della capacità di invaso, utilizzabile come riserva in caso di siccità e come deposito in caso di pioggia.

e) Il riutilizzo diretto o indiretto di acque usate che altrimenti verrebbero perse.

f) L'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica o di altre metodologie costruttive a basso impatto ambientale. In particolare possono essere proposte opere appartenenti alle tipologie illustrate nel «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica», predisposto dalle regioni Emilia Romagna e Veneto e adottato dalla giunta regionale lombarda con d.g.r. 7 aprile 1994, n. 50989. Inoltre nella realizzazione delle opere devono essere seguite le indicazioni tecnico-operative comprese nella «Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia» approvata con d.g.r. 1 luglio 1997, n. 29567.

Al fine di sviluppare le possibili sinergie esistenti tra i diversi settori socio-economici ed ambientali e di promuovere lo sviluppo tecnologico, la giunta regionale si riserva di destinare una quota delle risorse disponibili ad attività ed interventi che prevedano l'adozione di tecniche e strumenti innovativi, che abbiano carattere intersettoriale e valenza plurifunzionale, che esercitino positive ricadute agro-ambientali.

La giunta regionale si riserva altresì di finanziare le attività e gli interventi di cui sopra con un contributo superiore a quello ordinariamente concesso.

Il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi da parte del richiedente nell'ultimo triennio costituisce requisito preferenziale per l'ammissione a contributo dei progetti e la determinazione degli importi finanziabili.

A tal proposito si sottolinea che eventuali proroghe dei termini di realizzazione delle opere devono essere richieste almeno 60 giorni prima della data prevista per la fine dei lavori e sono concesse solo in presenza di situazioni cui venga riconosciuto carattere di eccezionalità dal servizio infrastrutture e montagna.

— • —

ALLEGATO A1

- 1) Denominazione del progetto, specificando se si tratti di opera completa o di lotto funzionale
- 2) Comuni interessati dall'intervento proposto
- 3) Denominazione ed indirizzo dell'ente proponente
- 4) Classificazione dell'intervento proposto secondo le tipologie previste nell'allegato A2
- 5) Priorità previste dalla presente circolare cui si ritiene di ottemperare con l'esecuzione dell'opera proposta
- 6) Vincoli normativi alla realizzazione del progetto ed autorizzazioni necessarie

Normativa vincolante	Autorizzazione da richiedere	Autorizzazione richiesta in data	Autorizzazione concessa in data

- 7) Importo di spesa totale stimato per la realizzazione e contributo regionale richiesto
- 8) Eventuale quota di cofinanziamento a carico di enti terzi (diversi dalla regione e dal richiedente) in valore assoluto e in percentuale
- 9) Modalità di esecuzione dei lavori
- 10) Piano dei tempi di realizzazione previsti

Principali fasi realizzative	1998 Trimestri				1999 Trimestri				2000 Trimestri			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

- 11) Descrizione degli obiettivi dell'intervento (per i consorzi di bonifica gli obiettivi devono essere coerenti con quanto previsto dal programma comprensoriale)
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- 12) Effetti e risultati previsti: stima degli effetti previsti, in relazione agli obiettivi del progetto, con indicatori di efficienza, efficacia, occupazione, economicità dei risultati
- Obiettivo a
- Indicatori
- Obiettivo b
- Indicatori
- Obiettivo c
- Indicatori
- Obiettivo d
- Indicatori
- Obiettivo e
- Indicatori

Modalità di verifica degli obiettivi

ALLEGATO A2

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI,
TIPOLOGIE PROPOSTE:*Nuove realizzazioni:*

- canali;
- manufatti;
- opere di servizio (es.: alzaie, ponti, edifici di servizio, officine, impianti elettrici);
- impianti pluvirrigui;
- pozzi;
- impianti di sollevamento ad uso irriguo;
- impianti idrovori di bonifica;
- impianti di automazione e telerivelamento;
- riordino idraulico irriguo;
- riordino idraulico di bonifica;
- riordino idraulico misto;
- altro (interventi comprendenti tipologie diverse).

Interventi di manutenzione straordinaria:

- risezionamento (interventi che comportano una variazione di portata);
- consolidamento sponde, riprese di frane, risezionamento senza variazione di portata e spurghi;
- impermeabilizzazioni;
- tombinature;
- manufatti;
- opere di servizio;
- impianti pluvirrigui;
- pozzi;
- impianti di sollevamento ad uso irriguo;
- impianti idrovori di bonifica;
- impianti di automazione e telerivelamento;
- altro (interventi comprendenti tipologie diverse).

*Vasche di laminazione e bacini di accumulo.**Recupero e valorizzazione di aree a scopo ambientale:*

- interventi di ingegneria naturalistica;
- recupero di fontanili;
- realizzazione di piste ciclabili;
- interventi di riforestazione;
- creazione di zone umide;
- altro (interventi comprendenti tipologie diverse).

Utilizzo a fini irrigui delle acque di depurazione.

[BUR19980122]

[4.6.1]

D.G.R. 20 MARZO 1998 - N. 6/35210**Conferma del piano carburanti e delle relative nuove norme di gestione ai sensi dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 3 comma 8 del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 8 giugno 1984, n. 28 «Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 22 dicembre 1988, n. IV/1212 «Piano regionale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'art. 20 della l.r. 8 giugno 1984, n. 28»;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 14 luglio 1992, n. V/548 con la quale sono state adottate le «Nuove norme di gestione» del predetto piano regionale;

Vista la delibera del consiglio regionale n. VI/580 del 13 maggio 1997 «Proroga al 31 dicembre 1998 della deliberazione consiliare n. IV/1212 del 22 dicembre 1988 relativa al Piano regionale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'art. 20 della l.r. 8 giugno 1984, n. 28 - e della deliberazione consiliare n. V/548 del 14 luglio 1992 concernente: Nuove norme

di gestione del piano di cui al punto 6) del piano regionale dei carburanti»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare, il disposto dell'art. 1 del d.lgs. sopracitato che fa cessare il regime di concessione di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e che assoggetta l'attività di installazione e di esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione delle norme regionali di attuazione del predetto d.lgs. n. 32 contemplata all'art. 4 del medesimo, e fatte salve le disposizioni che saranno contenute nell'emanando regolamento del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ivi previsto, di dover garantire continuità all'azione della pubblica amministrazione all'atto dell'attribuzione ai comuni di specifiche funzioni autorizzatorie, in materia di distribuzione dei carburanti;

Richiamata la disposizione di cui all'art. 3, comma 8 del predetto d.lgs. n. 32 per il quale le regioni dotate di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti approvati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'art. 2, comma 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 3 del più volte citato decreto legislativo;

Rilevato altresì che nella riunione del giorno 17 marzo 1998 la consulta regionale per gli impianti di distribuzione carburanti, costituita in attuazione all'art. 22 della l.r. n. 28/84, ha invitato la giunta regionale ad adottare apposito provvedimento per ottemperare a quanto previsto dal succitato decreto legislativo;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 del d.lgs. n. 127 del 15 maggio 1997.

A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

Delibera

1 - di confermare, giusta la deliberazione del consiglio regionale n. VI/580 del 13 maggio 1997 di proroga del Piano carburanti e delle relative Nuove norme di gestione a tutto il 31 dicembre 1998, quali norme di indirizzo programmatico della regione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, i criteri, le modalità e le procedure previste dal predetto piano regionale, nei limiti di cui all'art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 32, al fine di garantire l'indispensabile continuità dell'azione amministrativa in materia di distribuzione carburanti;

2 - di riservarsi di approvare con apposito successivo provvedimento idonee direttive ai comuni ai fini dell'esercizio delle attribuzioni conferite agli stessi in materia di distribuzione dei carburanti.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR19980123]

[2.1.0/3.1.0]

CIRC.R. N. 13/15-SE.O. 1998 - 9 MARZO 1998**Giunta Regionale - Direzione Generale Interventi Sociali - Circolare n. 15 del 9 marzo 1998 - Indirizzi in ordine alla redazione del bilancio preventivo economico delle attività socio-assistenziali per l'anno 1998**

Ai sigg.ri
Direttori generali
delle Aziende Sanitarie Locali
LORO SEDI

Come è noto, l'art. 13, c. 18 della l.r. 31/97 stabilisce che le somme trasferite dalla regione e dagli enti locali alle aziende sanitarie per le attività socio-assistenziali, nonché gli oneri delle prestazioni socio-assistenziali a carico rispettivamente degli assistiti e degli enti locali, confluiscono nel fondo sociale dell'azienda sanitaria e siano indicate in apposito bilancio, separato da quello sanitario.

Questo bilancio, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge regionale, deve essere tenuto con il sistema della contabilità economico-patrimoniale.

L'art. 14, c. 7 della succitata legge stabilisce, altresì, che il direttore generale dell'A.S.L. debba approvare entro il 30 novembre di ciascun anno per l'esercizio successivo anche il bilancio preventivo economico delle attività socio-assistenziali.

La legge regionale n. 31/97 ha disposto, quindi, dall'esercizio 1998 profonde innovazioni nel sistema contabile delle aziende sanitarie, il che comporta evidenti difficoltà nel procedere alla definizione degli strumenti contabili. Ne consegue l'esigenza che sia posticipato al 30 aprile 1998 il termine per l'approvazione del bilancio preventivo economico, almeno per ciò che riguarda le attività socio-assistenziali.

Questa direzione generale sta predisponendo lo schema da adottare per la redazione di tale bilancio conforme all'allegato modello. Lo schema di bilancio preventivo economico delle attività socio-assistenziali sarà, comunque, in linea con quanto previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 1994 recante «Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere», al fine di renderlo omogeneo con il bilancio preventivo economico per la gestione sanitaria.

Sarà cura di questa direzione generale trasmettere tempestivamente la relativa deliberazione della giunta regionale, unitamente all'indicazione delle risorse finanziarie trasferite dalla regione con vincolo di destinazione per le attività socio-assistenziali promosse dalle Aziende Sanitarie Locali.

Il direttore generale: Vincenzo De Ruvo
Il dirigente del servizio anziani e disabili: Angiola Gerosa

Il dirigente del servizio
dipendenze, minori e volontariato: Lina Pierro

All.: schema per la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale delle attività socio-assistenziali delle A.S.L.

SCHEMA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE A.S.L.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

1 - Contributi in c/esercizio:

- Contributi in c/es. da regione per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali
- Contributi in c/es. da regione per interventi di inserimento lavorativo rivolti a soggetti svantaggiati
- Contributi da regione per interventi in attuazione del P.O.A.
- Contributi in c/es. da regione per le funzioni di vigilanza
- Contributi da regione per attività di programmazione e coordinamento
- Altri contributi da regione

- Contributi in c/es. da comuni per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali delegati
- Contributi in c/es. da provincia
- Contributi statali vincolati per servizi socio-assistenziali
- Contributi da F.S.R. relativi a servizi socio-sanitari integrati direttamente gestiti (quota parte per prestazioni di tipo sanitario)

- Quote da utenti per accesso a servizi

2 - Proventi e ricavi diversi

3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

TOTALE A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

- Acquisti di esercizio
- Manutenzione e riparazioni
- Costi per trasferimenti di contributi regionali per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali
- Costi per prestazioni di servizi socio-assistenziali da soggetti erogatori pubblici
- Costi per prestazioni di servizi socio-assistenziali da soggetti erogatori privati
- Godimento di beni di terzi
- Personale dipendente (quota parte a carico del fondo socio-assistenziale)
- Spese amministrative e generali (quota parte a carico del fondo socio-assistenziale)
- Direttore sociale (quota parte a carico del fondo socio-assistenziale)
- Consulenze e collaborazioni professionali
- Servizi appaltati
- Ammortamenti
- Variazione delle rimanenze

TOTALE B)

Differenza tra valore e costi della produzione delle attività socio-assistenziali (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Oneri finanziari
- Proventi finanziari

TOTALE C)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- Minusvalenze
- Plusvalenze
- Sopravvenienze e insussistenze

TOTALE E)

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-E)

IMPOSTE SUL REDDITO

Risultato economico delle attività socio-assistenziali

[BUR19980124]

[5.5.0]

COM.R. N. 13/45-SE.O. 1998 - 13 MARZO 1998

Direzione generale presidenza - Comunicato n. 45 del 13 marzo 1998 - Avviso di pubblicazione della adozione del piano stralcio delle fasce fluviali adottata dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di fiume Po di Parma

Su richiesta dell'Autorità di bacino del fiume Po di Parma si comunica che la deliberazione n. 26/97 «Adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del comitato istituzionale n. 19/95 del 9 novembre 1995» adottata dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di fiume Po di Parma nella seduta dell'11 dicembre 1997, è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 1998.

E) **DECRETI**
DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR19980125]

[4.6.4]

D.D.G. 21 LUGLIO 1997 - N. 59985
Istituzione dell'albo delle associazioni senza scopo di lucro ex art. 10 legge 17 maggio 1983, n. 217 - Iscrizione di un primo elenco

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL DIRETTORE GENERALE

Omissis
Decreta

- 1) di istituire l'albo delle associazioni senza scopo di lu-

- cro ex art. 10, legge 17 maggio 1983 n. 217, previsto dalla l.r. 27/96 del 16 settembre 1996, art. 18;
- 2) di iscrivere all'albo le associazioni:
- 1) CTS - Centro turistico studentesco - via Nazionale, 66 - Roma;
- 2) Itinerari nel mondo - Associazione nazionale per il turismo sociale e culturale - via Zuretti, 54 - Milano;
- 3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento dell'albo regionale di che trattasi.

Il direttore generale: Francesco Tofoni

_____ • _____

ALLEGATO A

<i>Denominazione e sede legale associazione</i>	<i>Legale rappresentante</i>	<i>Indirizzo sede regionale</i>	<i>Responsabile delegato sul territorio regionale</i>	<i>Riconoscimento formale dello Stato</i>
C.T.S. Centro turistico studentesco	Luigi Vedovato	Via Sant'Antonio, 4 Milano	Carmelo Ferraro	n. 10.10221/12000A (64) 6 aprile 1977
				Decreto ministro degli interni

[BUR19980126]

[4.6.4]

D.D.G. 13 AGOSTO 1997 - N. 61492
Iscrizione all'albo regionale delle associazioni senza scopo di lucro legge 17 maggio 1983 n. 217 previsto dalla legge regionale 16 settembre 1996 n. 27 art. 18 secondo elenco

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL DIRETTORE GENERALE

Omissis
Decreta

- 1) di iscrivere nell'albo regionale delle associazioni senza scopo di lucro la seguente associazione:

- Itinerari nel mondo - via Zuretti, 54 - Milano - i cui dati specifici per il territorio regionale, risultano dalla tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto;
- 2) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento dell'albo regionale di cui trattasi;
- 3) di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il direttore generale: Francesco Tofoni

_____ • _____

<i>Denominazione</i>	<i>Legale rappresentante</i>	<i>Indirizzo sede regionale</i>	<i>Responsabile delegato sul territorio regionale</i>	<i>Riconoscimento</i>
Itinerari nel mondo	Meloni Guido nato il 24/06/1925 a Ghilarza (OR)	Milano - via Zuretti, 54	Meloni Rita nata il 02/06/1957 a Ghilarza (OR)	Ministero turismo e spettacolo n. 1296/TS/326 - 11/12/84

[BUR19980127]

[3.2.0]

D.D.G. II NOVEMBRE 1997 - N. 66800
Modifica alla d.g.r. n. 29213 del 12 giugno 1997, recante: «Approvazione in via definitiva della graduatoria per l'anno 1997 dei medici che aspirano ad essere inseriti negli elenchi dei medici convenzionati per la medicina generale»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE SANITÀ

Vista la d.g.r. n. 29213 del 12 giugno 1997 con cui è stata approvata in via definitiva la graduatoria per l'anno 1997 dei medici che aspirano ad essere inseriti negli elenchi dei medici convenzionati per la medicina generale;

Preso atto che in data 21 luglio 1997 i seguenti medici: Abbiati Elena - Benerecetti Dario - Bondioli Francesco - Bonetta Giancarla - Casadei Fiorenza - Castaldi Francesco - Colosio Massimo - Elia Franca - Fiamenghi Licia - Frignati Dante - Incarbone Emanuela - Lamurà Paola - Lazzaroni Giovanni - Leo Gabriella Santa Claudia - Locatelli Massimo - Luè Agostino - Magazzù Pietro - Magnacca Salvatore Antonio - Magni Antonio - Magrì Lina - Martella Anna Rita - Mascheroni Giandomenico - Mastropietro Tommaso - Mazzani Maria Daniela - Mentasti Raffaella - Mola Libero Riccardo - Moschetti Caterina - Mussini Gianmarco - Orabona Roberto - Rancati Fausta - Randazzo Silvia - Reali

Silvana - Ricca Isabella - Rinaldi Orlando - Rossi Donata - Sidari Giuseppe - Tenchini Giorgio - Visconti Gaetano - Zagni Paola, tutti inseriti nella graduatoria di cui sopra, hanno presentato al tribunale amministrativo regionale Lombardia ricorso avverso la d.g.r. n. 29213 del 12 giugno 1997 al fine di ottenere un provvedimento cautelativo che imponesse all'amministrazione regionale di ricalcolare la graduatoria considerando i 12 punti previsti dal d.p.r. n. 484/96 a favore dei medici in possesso di specifico attestato di formazione in medicina generale o, in subordine, la sospensione dell'efficacia della graduatoria stessa;

Preso atto che il tribunale amministrativo regionale Lombardia ha ritenuto di accogliere il ricorso di cui sopra e che con propria ordinanza n. 3423 del 14 ottobre 1997 ha disposto il riconoscimento, ai soli medici ricorrenti, dei 12 punti previsti dal d.p.r. 484/96;

Ritenuto di dar seguito all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lombardia n. 3423 del 14 ottobre 1997, riconoscendo ai medici ricorrenti i 12 punti previsti dal d.p.r. 484/96 modificando, di conseguenza, la d.g.r. n. 29213 del 12 giugno 1997 con cui era stata approvata in via definitiva la graduatoria per l'anno 1997 dei medici che aspirano ad essere inseriti negli elenchi dei medici convenzionati per la medicina generale;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce della necessità di adeguarsi all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lombardia anche al fine di evitare la carenza assistenziale che deriverebbe dalla sospensione della validità della graduatoria regionale per l'anno 1997;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei direttori generali;

Atteso che con d.g.r. 10 marzo 1997, n. 6/25920, esecutiva, è stato affidato l'incarico di direttore generale della direzione sanità al dott. Renato Botti;

Vista la d.g.r. n. 6/30174 del 22 luglio 1997 «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca della d.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e n. 27503 del 18 aprile 1997» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 30 - 2° supplemento straordinario del 22 luglio 1997;

Dato atto che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della l. 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

Decreta

1) di riconoscere ai seguenti medici: Abbiati Elena - Benerecetti Dario - Bondioli Francesco - Bonetta Giancarla - Casadei Fiorenza - Castaldi Francesco - Colosio Massimo - Elia Franca - Fiamenghi Licia - Frignati Dante - Incarbone Emanuela - Lamurà Paola - Lazzaroni Giovanni - Leo Gabriella Santa Claudia - Locatelli Massimo - Luè Agostino - Magazzù Pietro - Magnacca Salvatore Antonio - Magni Antonio - Magri Lina - Martella Anna Rita - Mascheroni Giandomenico - Mastropietro Tommaso - Mazzani Maria Daniela - Mentasti Raffaella - Mola Libero Riccardo - Moschetti Caterina - Mussini Gianmarco - Orabona Roberto - Rancati Fausta - Randazzo Silvia - Reale Silvana - Ricca Isabella - Rinaldi Orlando - Rossi Donata - Sidari Giuseppe - Tenchini Giorgio - Visconti Gaetano - Zagni Paola, iscritti nella graduatoria regionale per l'anno 1997 dei medici che aspirano ad essere inseriti negli elenchi dei medici convenzionati per la medicina generale, i 12 punti previsti dal d.p.r. 484/96, per i medici in possesso di specifico attestato di formazione in medicina generale;

2) di modificare il punteggio e conseguentemente, la posizione in graduatoria dei suindicati medici secondo lo schema riportato nell'allegato 1) che fa parte integrante del presente atto;

3) di dare immediata comunicazione alle Aziende USSL di quanto disposto nel presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

4) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del presente atto dandone contestuale notizia alle Aziende sanitarie locali.

Renato Botti

ALLEGATO 1

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Nuovo punteggio</i>	<i>Nuova posizione</i>
Abbiati	Elena	13,80	896
Benerecetti	Dario	19,85	357
Bondioli	Francesco	19,73	365
Bonetta	Giancarla	13,90	882
Casadei	Fiorenza	13,01	1014
Castaldi	Francesco	17,11	524
Colosio	Massimo	15,34	709
Elia	Franca	15,72	662
Fiamenghi	Licia	21,13	302
Frignati	Dante	16,53	583
Incarbone	Emanuela	15,42	691
Lamurà	Paola	16,14	621
Lazzaroni	Giovanni	18,40	452

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Nuovo punteggio</i>	<i>Nuova posizione</i>
Leo	Gabriella Santa Claudia	21,02	306
Locatelli	Massimo	15,30	718
Luè	Agostino	14,92	758
Magazzù	Pietro	15,40	701
Magnacca	Salvatore Antonio	17,78	487
Magni	Antonio	16,07	630
Magri	Lina	15,27	722
Martella	Anna Rita	17,56	499
Mascheroni	Giandomenico	17,79	486
Mastropietro	Tommaso	16,74	560
Mazzani	Maria Daniela	18,50	442
Mentasti	Raffaella	13,40	949
Mola Libero	Riccardo	14,68	780
Moschetti	Caterina	16,92	540
Mussini	Gianmarco	15,24	727
Orabona	Roberto	16,18	613
Rancati	Fausta	16,17	615
Randazzo	Silvia	14,14	846
Reale	Silvana	13,80	897
Ricca	Isabella	15,20	731
Rinaldi	Orlando	16,76	558
Rossi	Donata	13,76	902
Sidari	Giuseppe	15,04	747
Tenchini	Giorgio	17,05	531
Visconti	Gaetano	17,30	510
Zagni	Paola	19,32	386

[BUR19980128]

[2.2.1]

D.D.G. II FEBBRAIO 1998 - N. 617

Approvazione del progetto integrativo, denominato Unità d'intervento 3, al piano di bonifica, approvato con d.d.g. tutela ambientale 25 giugno 1997, n. 2594, relativo al progetto di recupero ambientale dell'area CIMI.MONTUBI s.p.a. (ex Breda), nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, in ottemperanza al punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674

IL DIRETTORE GENERALE DELLA TUTELA AMBIENTALE

Visto il d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674 di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 5 novembre 1994, n. 30 - «Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi» e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419;

Richiamato il punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma citato che prevede l'approvazione del settore ambiente ed energia della regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. 17252/1996, del piano di bonifica predisposto dalla proprietà dell'area CIMI.MONTUBI;

Visto il d.d.g. tutela ambientale 25 giugno 1997, n. 2594, avente per oggetto: «Approvazione del piano di bonifica relativo al progetto di recupero ambientale dell'area CIMI.MONTUBI s.p.a. (ex Breda) nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, in ottemperanza al punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674»;

Richiamata la d.g.r. 1 agosto 1996, n. 17252, avente per oggetto: «Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei

terreni contaminati sul territorio lombardo: approvazione circolare»;

Visto il progetto integrativo, denominato unità d'intervento n. 3, al piano di bonifica approvato con d.d.g. tutela ambientale 25 giugno 1997, n. 2594 relativo al recupero ambientale dell'area ex Breda - CIMI.MONTUBI di Sesto San Giovanni trasmesso con nota del 16 giugno 1997, agli atti regionali con prot. n. 41104 del 10 luglio 1997, dalla società CIMI.MONTUBI s.p.a. con sede in Roma - viale di Villa Massimo, 47;

Preso atto del parere del comitato tecnico ex art. 17, l.r. 94/1980, espresso nella seduta del 29 luglio 1997;

Ritenuto che il verbale sintetico, della seduta del comitato tecnico di cui sopra, unitamente alla scheda tecnica riportante la descrizione dell'intervento con le osservazioni dell'ufficio proponente, costituisca parte integrante al presente provvedimento, (allegato 1);

Preso atto che ai fini istruttori, è stata convocata in data 28 ottobre 1997, presso il servizio rifiuti e residui recuperabili della direzione generale tutela ambientale, una conferenza di servizi art. 14, l. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri sul progetto integrativo, denominato unità d'intervento n. 3, al piano di bonifica in argomento, e per la quale è stata richiesta la presenza della provincia di Milano, del comune di Sesto San Giovanni, dell'agenzia Sviluppo Nord Milano s.p.a. e della soc. CIMI.MONTUBI s.p.a.;

Considerato che la conferenza predetta, ha preso atto del sopra citato progetto integrativo al piano di bonifica e ha sottolineato la necessità dell'istituzione del gruppo di lavoro, già prevista nella precedente conferenza di servizi art. 14, l. 241/1990, di cui al d.d.g. tutela ambientale n. 2594/1997, per la realizzazione delle opere di bonifica e per le eventuali varianti in corso d'opera, ritenendo altresì necessaria la presenza dei rappresentanti della società istante, dell'agenzia Sviluppo Nord Milano s.p.a. ed eventualmente dei tecnici dell'Azienda sanitaria competente;

Ritenuto che il verbale della seduta della conferenza di cui sopra, costituisca parte integrante al presente provvedimento, (allegato 2);

Ritenuto pertanto di approvare il progetto integrativo denominato Unità d'intervento n. 3, al piano di bonifica approvato con d.d.g. tutela ambientale n. 2594/1997, relativo al progetto di recupero ambientale dell'area CIMI.MONTUBI s.p.a. (ex Breda) nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, in ottemperanza al punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674, con le osservazioni del comitato tecnico ex art. 17 l.r. 94/1980 di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente atto;

Ritenuto altresì opportuno, per quanto indicato nelle determinazioni sopra riportate, assunte in sede di conferenza di servizio di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante al presente provvedimento, integrare l'istituzione del gruppo di lavoro tra gli enti e gli organismi territorialmente competenti con la presenza dei rappresentanti della società istante, dell'agenzia Sviluppo Nord Milano s.p.a. ed eventualmente dei tecnici dell'Azienda sanitaria competente;

Riconfermata l'opportunità di riconoscere nella struttura del servizio rifiuti e residui recuperabili, il coordinamento e l'attività di segreteria del gruppo di lavoro, e di riconoscere altresì, i nominativi dei rappresentanti che verranno indicati dai componenti il gruppo di lavoro, quali rappresentanti incaricati a partecipare ai lavori del gruppo stesso;

Fatto salvo tutto quanto decretato nel succitato provvedimento n. 2594/1997;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del capo III, legge n. 241/1990, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31 legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il d.d.g. tutela ambientale 23 ottobre 1997, n. 4600 concernente: «Delega di firma al dirigente del servizio ri-

fiuti e residui recuperabili di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale. Ing. Luigi Mille».

Decreta

1. di approvare il progetto integrativo, denominato Unità d'intervento n. 3 al piano di bonifica approvato con d.d.g. tutela ambientale n. 2594/1997, relativo al progetto di recupero ambientale dell'area CIMI.MONTUBI s.p.a. (ex Breda) nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, in ottemperanza al punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674, con le osservazioni del comitato tecnico ex art. 17 l.r. 94/1980 di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente atto;

2. di integrare l'istituzione del gruppo di lavoro prevista nel d.d.g. tutela ambientale n. 2594/1997, per la realizzazione delle opere di bonifica e per le eventuali varianti in corso d'opera, così come indicato nel verbale della conferenza di servizio art. 14 l. 241/1990 di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la presenza dei rappresentanti della società istante, dell'agenzia Sviluppo Nord Milano s.p.a. ed eventualmente dei tecnici dell'Azienda sanitaria competente;

3. di riconfermare l'opportunità di riconoscere nella struttura del servizio rifiuti e residui recuperabili, il coordinamento e l'attività di segreteria del gruppo di lavoro;

4. di riconoscere altresì, nei nominativi dei rappresentanti che verranno indicati dai componenti il gruppo di lavoro, i rappresentanti incaricati a partecipare ai lavori del gruppo stesso;

5. di fare salvo tutto quanto decretato nel succitato provvedimento n. 2594/1997;

6. di dare atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle vigenti disposizioni in materia;

7. di notificare copia del presente atto alla provincia di Milano, al comune di Sesto San Giovanni, all'Azienda Sviluppo Nord Milano s.r.l., alla ditta CIMI.MONTUBI s.p.a., alla direzione generale attività produttive della regione Lombardia;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione il presente provvedimento.

Per il direttore generale della tutela ambientale
Il dirigente del servizio rifiuti e residui recuperabili:
Luigi Mille

[BUR19980129]

[3.2.0]

D.D.G. 19 FEBBRAIO 1998 - N. 53018

Direttiva per la codifica delle procedure associate al bypass aortocoronarico e delle procedure invasive sul cuore destro

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE SANITÀ

Visto l'art. 17 della l.r. n. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei direttori generali;

Atteso che con d.g.r. n. 6/25920 del 10 marzo 1997, esecutiva, è stato affidato l'incarico di direttore generale della direzione generale sanità al dott. Renato Botti;

Vista la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997 «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza - contestuale revoca delle d.g.r. 6/24347 del 24 gennaio 1997 e 6/27503 del 18 aprile 1997» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 30 - supplemento straordinario del 22 luglio 1997;

Visto il d.lgs. 502/92 art. 2 comma 2, art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il d.p.r. n. 107 dell'1 marzo 1994 cap. 8 «Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1994/96»;

Richiamato inoltre il d.m. sanità 15 aprile 1994 art. 4 comma 1;

Viste le linee guida 1/95 per l'applicazione del d.m. sanità 14 dicembre 1994, punto 6 (I controlli);

Considerato che la regione Lombardia, nell'ambito delle iniziative promosse per organizzare un efficace sistema di

controlli riguardanti la qualità ed il costo dell'assistenza sanitaria, ha provveduto a costituire con decreto del direttore generale della direzione sanità n. 65250 del 22 ottobre 1997, un gruppo di lavoro, per la messa a punto di «Linee guida regionali» per la corretta certificazione e codifica dei dati sanitari della scheda di dimissione ospedaliera, e la conseguente attribuzione dei d.r.g. in ambito cardiologico, avvalendosi anche di rappresentanti di strutture pubbliche, di strutture private e di società scientifiche;

Preso atto delle valutazioni e delle determinazioni assunte in materia di codifica delle procedure associate al by-pass aortocoronarico e delle procedure invasive sul cuore destro, dal citato gruppo di lavoro;

Ritenuto opportuno pertanto emanare le prime linee guida per la corretta codifica dei casi afferenti all'area cardiologica/cardiochirurgica;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della l. 127/97

Decreta

1. la corretta codifica del by-pass aortocoronarico descritta, a seconda delle modalità operative, dai seguenti codici:

Codice	Descrizione
36.11	By-pass aortocoronarico di una arteria coronarica
36.12	By-pass aortocoronarico di due arterie coronariche
36.13	By-pass aortocoronarico di tre arterie coronariche
36.14	By-pass aortocoronarico di quattro o più arterie coronariche
36.15	By-pass singolo mammaria interna-arteria coronarica
36.16	By-pass doppio mammaria interna-arteria coronarica

e nella quasi totalità dei casi associato a circolazione extracorporea (cod. 39.61), determina l'attribuzione di ciascun caso al d.r.g. 107 (al d.r.g. 106 se il cateterismo cardiaco è effettuato nel corso dello stesso episodio di ricovero), indipendentemente dalla tecnica chirurgica e dalla metodica di arresto cardioplegico (infusione anterograda o retrograda) adottate.

Per cardiotomia (cod. 37.11), deve intendersi una estesa incisione del miocardio, come nei casi di aneurisma o tumore cardiaco;

2. le procedure invasive sul cuore destro, spesso eseguite nel postoperatorio di pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico, devono essere descritte dai codici specifici come in elenco a seguire, quando effettuate per monitoraggio del paziente stesso:

- in unità di cure intensive coronariche;
- in sala di risveglio postoperatorio e
- in sala di terapia intensiva postchirurgica;

Denominazione	Legale rappresentante	Indirizzo sede regionale	Responsabile delegato sul territorio regionale	Riconoscimento
Ente turistico sociale italiano ETSI	Perli Benito nato il 23 gennaio 1937 a Agoro (BL)	Sesto San Giovanni (MI) v.le Marelli, 497	Zeni Emilio nato il 10 marzo 1923 a Jahu S. Paolo Brasile	Ministero dell'interno n. 559/C.21617 - 12000.A. 12/10/1988

Codice	Descrizione
38.93	Cateterismo venoso
89.62	Monitoraggio della pressione venosa centrale
89.68	Monitoraggio della gettata cardiaca
89.69	Monitoraggio del flusso ematico coronarico
37.25	Biopsia cardiaca

3. tutte le suddette procedure non sono in nessun modo assimilabili alla procedura di cateterismo cardiaco del cuore destro (cod. 37.21), la quale abitualmente viene eseguita a scopo diagnostico ed in ambiente appositamente dedicato (laboratorio di emodinamica).

4. le procedure invasive di monitoraggio delle sezioni destre del cuore, spesso eseguite nel decorso postoperatorio cardiochirurgico utilizzando il catetere di Swan-Ganz, debbono essere codificate con i codici 89.63 o 89.64, specificamente previsti per queste procedure nella classificazione ICD9CM vol. 3° (interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche).

5. deve essere posta la massima cura nella compilazione e codifica dei dati sanitari, ricordando che anche il ministero della sanità, nelle linee guida ed in altri decreti, ribadisce che la scheda di dimissione ospedaliera è sintesi e parte integrante della cartella clinica, con conseguente rilevanza medico-legale.

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL (Bollettino Ufficiale della regione Lombardia).

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della l. 15 maggio 1997 n. 127.

Renato Botti

[BUR19980130]

[4.6.4]

D.D.G. 24 FEBBRAIO 1998 - N. 53343
Iscrizione all'albo regionale delle associazioni senza scopo di lucro legge 17 maggio 1983 n. 217 previsto dalla legge regionale 16 settembre 1996 n. 27 art. 18 terzo elenco

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL DIRETTORE GENERALE

Omissis
Decreta

1) di iscrivere nell'albo regionale delle associazioni senza scopo di lucro il seguente ente:
Ente turistico sociale italiano ETSI - via G.M. Lancisi, 25 - Roma - i cui dati specifici per il territorio regionale, risultano dalla tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto;

2) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento dell'albo regionale di cui trattasi;

3) di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il direttore generale: Francesco Tofoni

_____ • _____

